

Gentili Clienti,

a partire dal **01 GENNAIO 2022** torna il limite di **euro 999,99** per i pagamenti in contante e più in generale per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano essi persone fisiche che giuridiche o enti / associazioni.

Dal luglio 2020 al 31 12 2021 tale limite era stato transitoriamente portato ad euro 1.999,99....

Riteniamo utile qui di seguito inviarVi nuovamente alcune informazioni sul corretto uso di questa norma, molto pericolosa se non seguita, informazioni che peraltro Vi avevamo già inviato nel 2011 quando analogo limite era stato imposto dalla normativa di allora.

Innanzitutto, tale limite si riferisce alla somma <u>complessiva</u> che si trasferisce in contanti relativa a <u>singole</u> operazioni distinte e pertanto anche se si effettua il pagamento in più tranche ma il pagamento e' relativo alla stessa operazione occorre verificare che la somma di tali singole tranche non superi il limite di cui sopra.

Anche se si affida l'incarico ad una banca di trasferire somme di denaro contanti pari o eccedenti euro 1.000,00 la stessa banca procederà alla nostra identificazione ed alla identificazione del destinatario.

I limiti di cui sopra si applicano anche ai trasferimenti a titolo gratuito (donazioni, lasciti ereditari ecc.)

Vediamo alcuni esempi di operazioni ancora consentite di denaro contante superiore o uguale ad euro 1.000,00:

- 1) prelievi personali per qualsiasi somma dal proprio conto corrente (salvo l'identificazione bancaria di cui sopra e la richiesta non obbligatoria, ma possibile, da parte del cassiere di conoscere la finalità di tale prelievo)
- versamenti personali per qualsiasi somma sul proprio conto corrente, sempre che il denaro contante provenga da incassi di singole operazioni tutte avvenute rispettando il limite di euro 999,99 al massimo (es. incassi di varie fatture in contanti per importi consentiti)
- 3) pagamenti vari superiori o pari ad euro 1.000,00 nella stessa giornata ma a destinatari diversi ognuno dei quali sta sottosoglia
- 4) più prelievi bancomat anche nella stessa giornata per importi pari o superiori ad euro 1.000,00

Va però detto che, pur essendo i prelievi ed i versamenti sul proprio conto corrente ammessi senza limiti di importo, per importi uguali o superiori a 5.000,00 euro l'operazione dovrà essere segnalata dalla banca o da altro intermediario all'UIF (Unità di Informazione finanziaria presso la Banca d'Italia). Come pure il ricorso frequente ad operazioni di versamento e/o prelievo di denaro contante allo sportello anche sotto la soglia dei 1.000,00 euro viene individuato come elemento di sospetto e viene obbligatoriamente segnalata dalla banca all'UIF.

OPERAZIONI FRAZIONATE

Come già detto sopra, la limitazione riguarda complessivamente la somma oggetto di trasferimento e pertanto si applica anche quando, per sfuggire alla norma, si suddivide volutamente il pagamento in più

trasferimenti sotto la soglia consentita: sono le cosiddette "Operazioni frazionate", cioè quei pagamenti al di sotto della soglia consentita ma che appaiono artificiosamente frazionati.

È la norma stessa che definisce quando la operazione è frazionata e pertanto illegittima dal punto di vista della normativa antiriciclaggio se pagata in contanti: è frazionata e pertanto non consentita quando e' posta in essere attraverso più operazioni singolarmente inferiori ai limiti consentiti ed effettuate in momenti diversi ma in un periodo circoscritto di sette giorni od anche in un arco di tempo più lungo quando ricorrano elementi per considerarla tale.

Pertanto, il limite di sette giorni di distanza non è un limite assoluto e molto facilmente, in caso di prestazione unitaria dal punto di vista economico se avvengono rispetto a questa pagamenti frazionati nel tempo che complessivamente superano la soglia di contante ammessa, questi saranno considerati illegittimi sotto il profilo dell'antiriciclaggio....

C'e' una deroga a tutto questo: il frazionamento è ammesso nel caso in cui lo stesso è previsto da prassi commerciale o da accordi contrattuali (vendita a rate), sempre che' si resti nei singoli pagamenti sottosoglia. Ad esempio, se si acquista per euro 5.000,00 un bene a rate è possibile pagarlo in 10 tranche da 500 euro cad. (sottosoglia), ma non in 5 rate da 1.000,00 cad. (sopra soglia).

Questa deroga è molto utile perché consente, se bene applicata, di effettuare legittimamente il pagamento frazionato sottosoglia di una singola fattura: per ottenere ciò è necessario però che esistano scadenze prefissate preventivamente e per iscritto, cioè ci siano specifici accordi contrattuali antecedenti l'inizio del pagamento.

Ricordate che ci sono

OBBLIGHI DA PARTE DEL COMMERCIALISTA DI SEGNALARE LE VIOLAZIONI DEI CLIENTI SULLE VIOLAZIONI DI TALI LIMITI (normativa sull'antiriciclaggio)

La normativa antiriciclaggio affida anche ai <u>commercialisti l'obbligo di segnalazione immediata</u> all'UIF in via telematica e senza obbligo di preventivo avviso al cliente, delle violazioni commesse dal cliente stesso in relazione alla normativa antiriciclaggio.

Le sanzioni a carico del commercialista che non adempie sono pesantissime e fra l'altro neppure oblazionabili.

Pertanto, tutti i professionisti ed i centri di elaborazione contabile che gestiscono la contabilità dei propri clienti dovranno fare particolare attenzione:

- a) alle modalità di incasso e pagamento delle fatture di cui si procede alla registrazione
- b) ai prelievi ed ai versamenti effettuati fra soci e società

Pertanto, occorre che la documentazione che ci consegnate consenta di avere la certezza che non abbiate violato la normativa antiriciclaggio: diversamente dovremo purtroppo adempiere al nostro dovere di comunicazione per operazioni sospette per riciclaggio, sanzionata per noi in maniera molto molto significativa se violato.

Suggerimenti operativi:

- 1) se consegnate la prima nota dovrete assicurarvi che, se indicate dei versamenti di contanti da cassa a banca superiori o pari ad euro 1.000,00, questi siano dettagliati in modo da farci capire che sono la somma di incassi di fatture sotto il limite consentito. Poi dovrete sempre indicare se gli incassi sono fatti con assegno bancario (se li fate transitare dalla cassa prima di indicarli come versati in banca). Idem per i pagamenti delle fatture fornitori, rispetto ai quali dobbiamo sempre avere la certezza che vengano pagati con strumenti bancari o con contanti, ma solo se sotto la soglia consentita per i contanti
- 2) negli estratti conto dobbiamo sempre sapere, se effettuate dei prelievi superiori o pari ad euro 1.000,00, a cosa vi servono e/o a chi vanno (se si tratta di somme attorno ai 1.000,00 euro basterà scrivere che si tratta di prelievi per spese personali di casa o che vengono messe su un altro conto corrente intestato a Voi o Vostri familiari; se però le cifre sono superiori, dovrete darci la documentazione dell'utilizzo . Fra l'altro Vi ricordiamo che questa ultima operazione è pericolosissima anche per il discorso della tracciabilità bancaria che considera ricavo tutto ciò che è uscito dal conto corrente e di cui non si riesce a dare giustificazione...).
- 3) <u>se non ci consegnate la prima nota</u>, ci dovrete consegnare comunque le contabili bancarie dei versamenti in contanti ove dovrete indicare sempre i singoli importi versati in contanti indicandovi anche le fatture di riferimento (che devono essere tutti inferiori alla soglia consentita)
- 4) <u>sulle fatture emesse</u>, se di importi superiori o pari ad euro 1.000,00 ed incassati in contanti dovrete ricordare che innanzitutto dovranno figurare incassate per contanti sempre inferiori alla soglia consentita ed in varie rate e che queste devono essere identificate chiaramente in un accordo che deve essere precedente e che dovrà essere allegato alla stessa fattura. Idem per le fatture fornitori, dal momento che Vi ricordiamo che le sanzioni si applicano ad entrambi le parti coinvolte.

M2

Restando a disposizione, Vi inviamo cordiali saluti

Bo, 20/12/2021